

Salvatore Chiaramonte

## **I RAPPORTI DELL'AVVOCATO CON I TERZI E LE CONTROPARTI \***

Il titolo V° del nuovo codice deontologico forense appena varato dal CNF, disciplina i rapporti dell'avvocato con i terzi e le controparti.

Trattasi di un profilo tutt'altro che marginale e di sicuro rilievo nella dinamica dei rapporti professionali, che ha trovato adeguata ed organica disciplina negli articoli ricompresi tra il 63 ed il 68, laddove, tra l'altro, si è voluto valorizzare, coerentemente con quanto previsto nei principi generali dello stesso codice, non solo il comportamento dell'avvocato nell'ambito dell'esercizio della professione, ma anche quello extraprofessionale, coinvolgente i rapporti interpersonali della vita privata, allorché idoneo a refluire negativamente sulla dignità della professione e di converso sull'affidamento dei terzi, che nel nuovo codice forense trova tutela privilegiata.

Il titolo che ci occupa, rispetto al titolo IV del Codice in atto vigente, risulta strutturato in maniera più sistematica, in quanto depurato delle precedenti previsioni deontologiche, ora collocate nell'ambito dei «doveri dell'avvocato nel processo» (cfr. artt. 52, 53, 54, 55, 55-*bis*, 58) o nel successivo titolo VI, che disciplina il «rapporto con le Istituzioni Forensi» (art. 57), oltre che connotato, come quelli che lo precedono e l'ultimo che lo segue, da norme recanti la predeterminazione della sanzione applicabile quale effetto della loro violazione.

Procedendo sistematicamente e in modo progressivo, secondo l'ordine degli articoli che compongono tale titolo, il primo appro-

---

\* Relazione tenuta al IX Congresso giuridico - forense per l'aggiornamento professionale, Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia (Roma, 20 - 22 marzo 2014).

fondimento va riservato all'art. 63, che disciplina il rapporto dell'avvocato con i terzi.

L'incisività del precetto deontologico contenuto nei primi due commi, non lascia spazio ad approcci esegetici di natura alternativa:

*«L'avvocato, anche al di fuori dall'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi».*

*«L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione».*

Tale norma compendia sostanzialmente, la prescrizione deontologica dell'art. 56 del vecchio codice deontologico, disciplinando organicamente, come già accennato, sia il rapporto strettamente professionale dell'avvocato con i terzi, tali da ritenersi i propri dipendenti, il personale giudiziario e tutte le persone con cui è tenuto quotidianamente a confrontarsi nell'esercizio della professione, che il comportamento del professionista *«anche al di fuori dall'esercizio del suo ministero».*

Mette conto rilevare a tal uopo come la prescrizione codicistica in esame, così innovando la pregressa formulazione del citato art. 56, si preoccupi addirittura di anteporre il presidio deontologico ai comportamenti dell'avvocato nei rapporti interpersonali, rispetto a quelli posti in essere nell'esercizio della professione, così proiettando l'obbligatorietà dell'osservanza dei precetti deontologici anche al di fuori dell'espletamento del mandato professionale.

In ogni rapporto interpersonale, indipendentemente dalla persona con cui intercorra, il contegno del legale deve pertanto essere sempre ispirato alla necessaria salvaguardia della dignità della professione, facendo sì che questa diventi un tutt'uno con la persona che la esercita.

Trattasi, in buona sostanza, di una norma peculiare nel tessuto del codice, volta attraverso la compiuta formulazione dei primi due commi, a disciplinare in maniera totalizzante i rapporti con soggetti terzi, attraverso una duplice prescrizione, che di per se non lascia residuare alcun'altra previsione ipotizzabile nell'ambito dei rapporti con i terzi.

La *ratio* perseguita, ovviamente, risente chiaramente non solo della pregressa operatività del "vecchio" Codice, ma della copiosa e feconda giurisprudenza elaborata negli anni dal CNF, che in più

occasioni ha avuto modo di ribadire come la previsione dell'illecito deontologico ben possa configurarsi nella misura in cui il comportamento non corretto e non rispettoso dell'avvocato si riveli idoneo a compromettere sia la fiducia che i terzi debbono riporre nella capacità dell'avvocato di adempiere i doveri professionali, che la stessa dignità della professione.

Si configura, dunque, un dovere additivo, giustamente valorizzato, anche sulla scorta della disposizione generale contenuta all'art. 1, comma 2, del Nuovo Ordinamento Forense (Legge n. 247/2012), laddove trova risalto la specificità della funzione difensiva, in uno alla la primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti, alla cui tutela essa è preposta.

La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 63 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

L'art. 64 che ripropone sostanzialmente la formulazione dell'art. 59 del precedente codice, disciplina invece l'obbligo dell'avvocato di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, prescrivendo, conformemente al principio fissato dall'articolo precedente, che *«l'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione, assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi»*.

Occorre, pertanto, distinguere tra obbligazioni inerenti all'esercizio della professione e quelle ad essa estranee, atteso che soltanto l'inadempimento alle prime configura automaticamente, cioè senza alcuna connotazione, l'illecito deontologico, mentre per le seconde il vulnus si configura soltanto nell'ipotesi in cui l'inadempimento, per modalità o gravità, si riveli tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

Merita segnalazione, rivelandosi utile a cogliere la *ratio* ispiratrice di tale disposto, una recente pronuncia del CNF (n. 141 del 23 luglio 2013), secondo cui *«L'avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito; tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali e prevenire il fatto che la pubblicità negativa derivante dall'inadempimento, si rifletta sulla reputazione del professionista e ancor più sull'immagine della*

*classe forense»* (in senso conforme, tra le altre, CNF 20 aprile 2012, n. 68 e 15 dicembre 2011, n. 198).

D'altra parte, lo stesso CNF già con decisione del 4 maggio 2009 n. 29 (Pres. Alpa, Rel. Allorio) aveva sancito il principio secondo cui il mancato pagamento dei debiti contratti dal professionista, nei cui confronti risulti pendente un consistente numero di procedure esecutive mobiliari, costituisce violazione del prestigio, della dignità e del decoro della professione, compromettendo tale fatto la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri.

L'avvocato, dunque, è sempre tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, e ciò in forza di un obbligo non soltanto giuridico, ma anche deontologico, indipendentemente dalla natura privata o professionale del debito e deve essere tanto più sentito, quanto più percepito nell'ambito esterno, soprattutto allorché la modalità o la gravità dell'inadempimento possa condurre ad una connotazione negativa dell'intera classe forense, compromettendo di tal guisa quell'affidamento della collettività che la norma si propone di tutelare.

La violazione dei doveri fissati dall'art. 64, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

L'art. 65, che ripropone la rubrica ed il contenuto del "vecchio" art. 48, prende in esame e disciplina il rapporto dell'avvocato con la controparte del proprio assistito, prescrivendo i doveri che in tale ambito devono essere rispettati.

Il comma 1, delimitando l'ambito della correttezza deontologica di tale delicato profilo, prevede la possibilità di intimare alla controparte particolari adempimenti, sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, con obbligo di informativa delle relative conseguenze, ma vieta categoricamente la minaccia di azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.

L'obiettivo perseguito da tale disposto è del tutto evidente.

Si è voluto sostanzialmente prevenire la comminatoria di iniziative spropositate, adottate magari più per assecondare una mera pretesa dell'assistito, piuttosto che congruenti con la rivendicazione sostanziale dello stesso.

Se, infatti, non può escludersi che l'osservanza del dovere di difesa per l'avvocato si profili preminente, non può parimenti revocarsi in dubbio che ogni iniziativa nei confronti di parte avversa,

debba rivelarsi conforme ai doveri di lealtà e correttezza, senza ledere, pertanto, la libertà di determinazione della controparte.

Le esigenze di difesa dell'assistito vanno, dunque, necessariamente temperate col necessario rispetto della libertà di determinazione di parte avversa.

Anche sul punto, la giurisprudenza del CNF, peraltro pienamente avallata anche dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione ha consentito di individuare la linea di confine tra l'intimazione lecita e quella illecita, che per la verità spesso può rivelarsi di labile consistenza.

È stato così recentemente affermato (CNF 20 giugno 2013, n. 171) che «(...) *Il diritto/dovere di rivolgere alle controparti una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie non può essere illimitato e oltre che rispettare i principi di una corretta educazione trova il suo limite nel principio di proporzionalità, secondo cui la reazione ad un comportamento illecito deve essere, quanto ai mezzi e alle conseguenze, proporzionata all'offesa. (...) Nel principio di proporzionalità, quindi, è contenuto anche il principio di non vessazione, poiché la sproporzione può essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che nessun collegamento funzionale abbiano con il soddisfacimento del diritto vantato (CNF, n. 116/2012)».*

L'assenza di coerenza tra l'intimazione e la comminatoria delle iniziative prospettate, rende dunque tale intimazione lesiva del precetto deontologico.

Mette conto segnalare sul punto, a titolo meramente esemplificativo, come sia stata affermata la responsabilità deontologica dell'avvocato che in una lettera indirizzata alla controparte, si sia riservato di sporgere denuncia penale, seppur in relazione a comportamenti privi di rilievo penale (CNF 27 ottobre 2008, n. 139).

Il comma 2 dell'art. 65 di nuova formulazione, ripropone poi il contenuto del primo canone complementare del richiamato art.4 8 del Codice attualmente in vigore che, in seguito alla modifica apportata dal CNF con delibera del 27 gennaio 2006, prescrive all'avvocato, che ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, il dovere (e non l'opportunità o l'utilità) di prospettarle la possibilità di essere accompagnata da un legale di fiducia. L'ulteriore novità sancita dalla norma riguarda la propedeuticità obbligatoria di tale informativa alla controparte, rispetto

all'adozione di qualsiasi iniziativa, ancorché non giudiziaria (come previsto invece dalla precedente formulazione).

È di tutta evidenza la *ratio* di tale disposto, da individuarsi nella necessità di prevenire che l'avvocato possa trarre vantaggio dall'interlocuzione diretta con la controparte del proprio assistito, in assenza del collega che assista quest'ultima.

Giova rilevare, peraltro, come tale comma si raccordi con l'art. 41 del nuovo codice deontologico forense, laddove è sancito il divieto per l'avvocato di mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia essere assistita da altro Collega o di riceverla nel proprio studio, senza informare quest'ultimo ed ottenerne il consenso.

Come dire insomma che, se l'avvocato è obbligato ad informare la controparte, già in sede precontenziosa, della possibilità di farsi accompagnare da un Collega, a maggior ragione dovrà intrattenere esclusivamente rapporti col legale della stessa, laddove quest'ultima risulti già munita di difensore in giudizio.

Anche il comma 3 del citato art. 65, riproduce il contenuto del secondo canone complementare del pregresso art. 48, prevedendo per l'avvocato la possibilità di addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché, tuttavia, la richiesta di pagamento sia formulata a beneficio del cliente e non in proprio favore.

La violazione dei doveri di cui ai citati commi, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

L'art. 66 recante la rubrica «Pluralità di azioni nei confronti della controparte», prescrive che l'avvocato non deve aggravare con onerose e plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

Tale previsione deontologica, che trovava regolamentazione nell'art. 49 del vecchio codice, mira chiaramente ad evitare che la posizione debitoria della controparte, risulti aggravata per effetto del comportamento dell'avvocato, deliberatamente preordinato non alla stretta tutela degli interessi dell'assistito, ma al pregiudizio economico dell'avversario.

Tale prescrizione, integrante un vero e proprio deterrente contro ogni ipotesi di accanimento giudiziario, ha trovato anch'essa approfondimento giurisprudenziale in numerose sentenze del CNF, con cui è stato reiteratamente affermato il principio secondo cui «(...) *Il professionista deve sempre ispirarsi a criteri di cautela e*

*di misura, evitando comportamenti punitivi o che tali possano apparire (...). È deontologicamente rilevante il comportamento dell'avvocato che contesti e rifiuti il pagamento del debitore e con immediatezza richieda il pignoramento, anziché chiarire bonariamente le ragioni del rifiuto e concedere un congruo termine per il corretto adempimento» (CNF 11 novembre 2009, n. 119).*

Merita altresì segnalazione una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 26810 del 20 dicembre 2007), che si connota per la peculiarità di individuare la tipologia delle iniziative giudiziali idonee a configurare le «*onerose e plurime iniziative giudiziali*» ipotizzate dalla norma.

Nel caso in esame della Corte Regolatrice, era stato proposto ricorso avverso una sentenza del CNF, confermativa della decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine, con la quale era stata comminata all'iscritto la sanzione della censura, per avere, in violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense, intimato al debitore n. 10 precetti cambiari, aventi tutti la medesima data e notificati tutti nell'arco di pochissimi giorni (alcuni anche il medesimo giorno), così aggravando la posizione debitoria della controparte.

Il principale motivo del ricorso, venne radicato sulla invocata violazione e falsa applicazione dell'art. 49 codice deontologico forense, con riferimento agli artt. 480 e 491 c.p.c., deducendosi che i plurimi atti di precetto azionati, non costituendo atti processuali, in quanto a norma dell'art. 491 c.p.c., l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento, non si sarebbero rivelati idonei ad integrare la previsione disciplinare dell'art. 49, non costituendo iniziative giudiziarie tipiche.

Tale assunto è stato però vanificato dalla Suprema Corte, con l'affermazione del principio secondo cui «(...) *Mentre il corpo della norma parla di iniziative giudiziarie, la sua intitolazione parla di pluralità di azioni nei confronti della controparte. Questa discrasia terminologica va superata con il criterio ermeneutico funzionale. (...) l'articolo 49 in esame va interpretato nel senso che l'espressione iniziative giudiziali va riferita a tutti gli atti, anche aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili, per il loro carattere plurimo non necessario, di aggravare la posizione debitoria della controparte. Pertanto in tale previsione normativa rientrano anche gli atti di precetto, i quali, per giurisprudenza costante, non costituiscono un atto di carattere processuale (Cass. 19 dicembre 2003 n. 199512, Cass. 24 febbraio 1996 n. 1471)».*

La violazione del dovere previsto dal citato art. 66, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

L'art. 67 pone il divieto della richiesta di compenso professionale alla controparte, già regolato dall'art. 50 del vecchio codice.

Il comma 1 testualmente sancisce che *«l'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge»*.

La finalità perseguita dalla norma è evidente: la richiesta del compenso alla parte avversa a fronte della prestazione professionale svolta in favore del proprio cliente, esporrebbe il professionista ad una evidente ipotesi di conflitto d'interesse. Tale regola, tuttavia, può essere derogata soltanto nella ricorrenza di una doppia condizione, ossia: specifica pattuizione intercorsa in tal senso ed assenso - che può essere preventivo o contestuale - da parte del proprio cliente.

La richiesta di compenso professionale alla controparte è inoltre possibile ove prevista dalla legge, ed a tal uopo appare quasi scontato il riferimento all'ipotesi di cui all'art. 93 c.p.c., ossia nel caso in cui l'avvocato si dichiari in giudizio quale antistatario.

Opportuno il richiamo a due pronunce del CNF sull'argomento, con le quali è stato affermato il principio secondo cui pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, l'avvocato che impropriamente richieda le spese legali, ad esso dovute dal proprio cliente, direttamente al debitore e senza darne comunicazione al cliente medesimo, ancorché, dopo averle ricevute, le fatturi quali pagamento di prestazione professionale (CNF 17 luglio 2013 n. 100 e 27 settembre 2011, n. 147).

L'adempimento dell'obbligo fiscale, dunque, non vanifica né attenua la valenza deontologica della richiesta di pagamento avanzata direttamente nei confronti della controparte.

Il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui *«l'avvocato nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale od arbitrale»*, integra poi una ulteriore specificazione dei casi in cui è consentito all'avvocato richiedere il pagamento del compenso professionale alla controparte.

Tale comma, in effetti, introduce una particolare ipotesi di deroga al precetto generale di natura ostativa contenuto nel comma



1, costituito dal riscontrato inadempimento del proprio cliente. Mette conto rilevare in proposito, che a tal fine è sufficiente una semplice richiesta rimasta inevasa, non richiedendosi necessariamente la prova dell'impossibilità del recupero nei confronti del cliente.

Quasi superfluo sottolineare che tale richiesta può essere avanzata, se l'avvocato in sede di transazione giudiziale, non abbia espressamente rinunciato al vincolo di solidarietà richiamato al comma 8 dell'art. 13 della Legge n. 247/2012 (Nuovo Ordinamento Forense) sostitutivo dell'art. 68 della vecchia legge professionale.

La violazione del comma 1 del citato art. 67, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Il titolo V, strutturato in ben 6 commi, è chiuso dall'art. 68, che disciplina l'ipotesi dell'assunzione di incarichi professionali contro una parte già assistita.

La norma richiama l'articolazione dell'art. 51 del precedente codice deontologico, disponendo espressamente al comma 1 che *«l'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita, solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale»* e ponendo un divieto specifico al comma 2, secondo cui *«l'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza»*.

Merita di essere segnalata in proposito la novità introdotta da tale norma già a livello di rubrica del titolo, che molto opportunamente interviene sulla dicotomia cliente - parte assistita (che ha integrato - come ben rilevato in seno alla relazione illustrativa del nuovo codice - una fungibilità terminologica, causa di ricorrenti distonie applicative), individuando correttamente ed esclusivamente in quest'ultima il soggetto destinatario del precedente incarico professionale.

Nel regolare l'assunzione di incarichi contro una parte già assistita, tale precetto - che, a prescindere dal testuale riferimento a quest'ultima, trova opportuna collocazione nel titolo in esame - prende quindi in considerazione la figura della parte avversaria anche sotto altro profilo, ossia nella peculiare ipotesi in cui sia stata in epoca pregressa assistita dal medesimo avvocato.

A tal uopo, il riferimento all'art. 24 del "nuovo" codice deontologico (sostitutivo dell'art. 37 del "vecchio" codice) in materia di conflitto d'interessi, si rivela davvero inevitabile; la norma in esa-

me, tuttavia, si distingue da quella soprarichiamata, presupponendo la "cessazione" di un pregresso rapporto professionale tra avvocato e cliente; cessazione che può ritenersi intervenuta allorché l'attività difensiva si sia esaurita per iniziativa unilaterale di una delle parti, cioè quando vi sia stata rinuncia o revoca del mandato, oppure quando sia sopravvenuta risoluzione consensuale dell'incarico professionale.

La formulazione del comma 1 prevede, dunque, che nei confronti di ex assistiti è consentita, in linea di principio, l'assunzione di un incarico, nella ricorrenza di una duplice condizione, e cioè: che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e che l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza.

Ne discende che, se l'oggetto del nuovo incarico non palesi tali connotati di novità, evidentemente, il decorso del termine biennale si rivela del tutto irrilevante ai fini della configurazione dell'illecito.

Sul punto il CNF ha puntualmente osservato che «(...) *integra l'illecito deontologico previsto dall'art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato - indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia - assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito*» (CNF 18 giugno 2010, n. 37).

Del resto, il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato non può essere in alcun modo incrinato, posto in dubbio o registrare smagliature, per effetto dei successivi incarichi professionali assunti dal medesimo professionista: era questa la *ratio* sottesa all'art. 37 del "vecchio" codice e lo è all'art. 68 del "nuovo" codice deontologico forense.

Ulteriore specificità del divieto è dato cogliere anche nel comma 3, laddove, a prescindere da qualsiasi dato temporale, è fatto divieto all'avvocato «*di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito*».

Deve trattarsi, ovviamente, di notizie che l'avvocato poteva conoscere soltanto in ragione del pregresso rapporto professionale e non di notizie già a conoscenza del nuovo cliente o, comunque, facilmente acquisibili.

Il comma 4, prevede inoltre per l'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o "conviventi" (novità questa introdotta dalla nuova formulazione del precetto) in controversie di natura familiare, il dovere di astenersi sempre «*dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi*».

Tale divieto è rafforzativo rispetto a quelli precedentemente previsti, apparendo evidente come, mentre in linea generale è consentito all'avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, sia pure nel rispetto delle condizioni fissati dai primi due commi dell'art. 68, nel caso previsto dal comma 4, tale divieto - connotato dall'avverbio "sempre" - si configura come assoluto e cogente, insuscettibile di deroga riconducibile al tempo trascorso dalla cessazione del precedente incarico congiunto o alla tipologia dell'attività svolta.

D'altra parte, i precetti deontologici dianzi argomentati, hanno trovato nel tempo adeguata elaborazione nella giurisprudenza, formatasi attraverso le pronunce del CNF, tra le quali merita citazione, a titolo esemplificativo, la n. 35 del 13 marzo 2013, laddove è stato chiaramente evidenziato che «*integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato - indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia - assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente*» e, ancora esattamente in termini con la prescrizione del citato comma 4, la n. 137 del 18 aprile 2013 (conforme peraltro alla n. 149 del 15 ottobre 2012) secondo cui «*l'art. 51, can. 1, C.D.F. vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista*

*abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio».*

La novità apportata dalla norma in esame, è data cogliere invece in seno al comma 5 laddove, coerentemente alla impronta pubblicistica del nuovo Codice, preordinata alla tutela del corretto esercizio della professione, nonché alla salvaguardia della delicatezza delle dinamiche processuali in materia di famiglia e minori, è stato categoricamente previsto per l'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari, il dovere di astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori, in successive controversie aventi la medesima natura, e così viceversa (nell'ipotesi in cui la pregressa assistenza abbia riguardato uno dei genitori).

La rilevanza disciplinare della violazione ai precetti contenuti nei precedenti commi, atteso il delicato profilo della materia trattata, il particolare ruolo svolto in tale ambito dall'avvocato, giustificano il rigore adottato nella previsione delle sanzioni, coincidenti con la censura, in caso di violazione dei doveri e divieti contenuti nei primi due commi e con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi, in caso di violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5.